

FIS Ordinario D.lgs 148/2015	FIS Ordinario COVID-19 D.L.18/2020 del 17.03.2020
CAMPO DI APPLICAZIONE	
<p>Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, la c.d. “riforma Fornero” ha previsto la costituzione di Fondi di Solidarietà Bilaterale al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.</p> <p>Per i settori Commercio, Pubblici esercizi, Turismo e varie in cui non siano stati attivati tali fondi, è costituito presso l’INPS un apposito Fondo di integrazione salariale.</p> <p>L’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è rivolto ad aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti (la media si riferisce al semestre precedente)</p>	<p>I Datori di Lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID-19 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti (la media si riferisce al semestre precedente)_ ex art 19 c.1 D.L.18/2020</p>
BENEFICIARI	
<p>Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi apprendisti ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, con un’anzianità di lavoro di almeno 90 giornate _ ex art. 1 c.2 D.Lgs 148/2015</p>	<p>Tutti i lavoratori in forza alla data del 23.02.2020 _ ex art 19 c.8 D.L. 18/2020</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

CAUSE INTEGRABILI

Transitorietà, Temporaneità, Non imputabilità all'azienda e/o ai lavoratori della situazione aziendale (*mananza di lavoro o commesse, crisi di mercato, meteo*)_ Titolo I D.Lgs 148/2015

Non è soggetta alla verifica delle causali _ ex art 19 c. 2 D.L 18/2020

DURATA

Fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane _ ex art 30 c.1 D.Lgs 148/2015, Circ. INPS 9 settembre 2016 n. 176

Per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque non oltre il 31.08.2020 _ex art 19 c.1 D.L 18/2020

PROCEDURA

Informazione e consultazione sindacale preventiva a RSA e RSU se esistenti, OOSS circa le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro. La procedura deve concludersi in 25 giorni (10 giorni per aziende fino a 50 dipendenti_ art 14 c. 1-5 D.Lgs 148/2015

L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via Telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva _ ex art 19 c.2 D.L 18/2020

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

DOMANDA

In via telematica all'INPS, non prima di 30 giorni ed entro 15 giorni dall'inizio della sospensione con indicazione di: causa della sospensione, presumibile durata, nominativi dei lavoratori interessati, numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale (*art.12 c 6 D.Lgs 148/2015*), ore richieste, relazione tecnica _ ex art 15 D.Lgs 148/2015.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa _ ex art 19 c.2 D.L 18/2020

MISURA

Il trattamento ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, massimali INPS _ ex art 3 D.Lgs 148/2015.

Il trattamento ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, massimali INPS _ ex art 3 D.Lgs 148/2015.

Circ. Inps 20/2020

Circ. Inps 20/2020

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore a 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore a 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

PAGAMENTO PRESTAZIONE	
Le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro in busta paga, con conguaglio nelle denuncia contributiva mensile.	Le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro in busta paga, con conguaglio nelle denuncia contributiva mensile. Su istanza del Datore di lavoro può essere concesso il pagamento diretto da parte dell' INPS_ ex art. 19 comma 5
CONTRIBUZIONE DOVUTA	
contributo ordinario calcolato sulla retribuzione mensile imponibile dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio) con aliquota contributiva dello 0,65% per le aziende con più di 15 dipendenti e dello 0,45% per le aziende con più di 5 dipendenti. Il contributo è per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore	
contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di utilizzo delle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa. Su tali contributi non si applicano le norme in materia di agevolazioni o sgravi contributivi.	Non è previsto il contributo addizionale limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del art 19 c.1 D.L 18/2020 _ex art 19 c.4 D.L. 18/2020

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

CONDIZIONI DI FRUIZIONE

Non possono essere autorizzate ore di FIS ordinario eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione di FIS ordinario.

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 art 19 D.L. 18/2020 e di cui all'articolo 21D.L. 18/2020 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT